

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUTTO, BARBATO, BATTISTUZZI, BORRI,
CUOJATI, POLLICE, QUERCIOLI, SERVELLO, SODANO**

Presentata il 16 febbraio 1987

**Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975,
n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto dell'accesso rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma della RAI, approvata con la legge 14 aprile 1975, n. 103, anche perché costituisce una delle condizioni di legittimazione del servizio pubblico radiotelevisivo che neppure la consolidata attività dell'emittenza privata fa venir meno.

Ciononostante, la sua grande potenzialità democratica non si è potuta esprimere come sarebbe stato opportuno, avendo voluto un po' utopisticamente che i programmi dell'accesso fossero caratterizzati dalla loro autogestione al fine di garantire piena autonomia agli accedenti. Si stabilì così che l'intervento della concessionaria doveva limitarsi ad un minimo concorso tecnico con la conseguenza negativa di rendere uniforme la tipologia dei programmi, di ridurre il livello pro-

fessionale oltre l'accettabile, di precludere perfino la possibilità di trasmettere dibattiti o confronti di opinioni fra associazioni o gruppi impegnati nelle stesse problematiche, sempre per un astratto omaggio all'autonomia dei singoli accedenti. I programmi radiotelevisivi, invece, esigono, per essere graditi al pubblico, tipologie diversificate, un ampio ricorso ai mezzi tecnici più aggiornati, rilevante apporto di varie professionalità e una sempre maggiore spettacolarizzazione.

L'immagine dei programmi dell'accesso si è andata così deteriorando ed anche qui si è verificato che la moneta cattiva abbia spesso cacciato la buona riducendo la partecipazione delle associazioni più rappresentative. E il fatto che gli indici di ascolto di tali programmi siano discreti non può modificare la valutazione che di essi danno gli esperti.

Se l'istituto dell'accesso deve svolgere la funzione che la Corte costituzionale gli ha assegnato, quella cioè di rendere possibile a chi rappresenta qualcosa di vivo nel paese di comunicare anche con la televisione e la radio pubbliche, bisogna evidentemente ripensarne la configurazione e rendere possibili modalità diverse di realizzazione conciliando realisticamente l'esigenza della libertà di espressione degli accedenti, che è la ragione stessa dell'istituto, con quella che tale espressione avvenga in forme più adeguate al mezzo per raggiungere il massimo di efficacia.

Questo è lo scopo che si propone l'attuale proposta di legge che riprende quella che fu presentata nella precedente legislatura e che non poté essere esaminata ed approvata per ragioni di tempo. Il fatto che a sottoscriverla siano parlamentari della maggioranza e delle opposizioni, tutti componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sta ad indicare il larghissimo consenso che su di essa si è determinato, consenso che nasce dalla volontà di tutti che l'istituto dell'accesso abbia quel rilancio che può renderlo davvero uno degli strumenti più nuovi e validi di quella democrazia della comunicazione di cui è sempre più diffusa l'esigenza, specie nei giovani.

La proposta di legge impegna la concessionaria « a realizzare i programmi dell'accesso fornendo i mezzi finanziari, tecnici e professionali idonei a conseguire

il migliore ascolto in rapporto alle caratteristiche e alle finalità delle singole trasmissioni ».

Ovviamente, nel momento in cui si impone alla concessionaria un tale obbligo di oggettiva rilevante onerosità si rende necessario definire il numero dei programmi televisivi e radiofonici che la concessionaria è tenuta a diffondere con un più elevato *standard* tecnico-professionale. E tale numero, dopo un approfondito esame dei costi, è stato fissato in 80 programmi televisivi e 120 radiofonici. Ottanta programmi televisivi sono, in media, i due terzi di quelli finora trasmessi annualmente alla televisione, mentre centoventi programmi radiofonici rappresentano più del doppio di quelli finora trasmessi annualmente alla radio.

La scelta degli accedenti sarà sempre attribuita alla Sottocommissione permanente per l'accesso, ma il criterio di scelta viene meglio indicato. Infine, la direzione della rubrica potrà fare partecipare più soggetti ad una stessa trasmissione in modo che su uno stesso tema possa aversi un'informazione complessiva.

I proponenti ritengono che con l'approvazione della loro proposta l'istituto dell'accesso potrà garantire concretamente ed efficacemente quella « circolarità » che deve rendere ogni gruppo rappresentativo — come fu detto bene nella relazione alla precedente proposta di legge — non soltanto oggetto, ma anche soggetto di informazione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMI TELEVISIVI DELL'ACCESSO TRASMESSI
DAL 14 FEBBRAIO 1977 AL 31 DICEMBRE 1986

Anno	Numero programmi		
	rete 1	rete 2	totale
1977	70	75	145
1978	77	77	154
1979	71	66	137
1980	47	47	94
1981	47	52	99
1982	60	62	122
1983	32	34	66
1984	58	64	122
1985	62	59	121
1986	69	67	136
Totali ...	593	603	1.196

Attualmente i programmi televisivi dell'accesso si trasmettono quattro volte la settimana:
 lunedì e mercoledì, h. 17.55, rete 2;
 martedì e venerdì, h. 18.05, rete 1.

PROGRAMMI RADIOFONICI DELL'ACCESSO TRASMESSI
DAL 14 FEBBRAIO 1977 AL 31 DICEMBRE 1986

Anno	Numero programmi		
	rete 1	rete 2	totale
1977	48	19	67
1978	55	28	83
1979	46	20	66
1980	32	18	50
1981	37	18	55
1982	36	22	58
1983	12	13	25
1984	26	25	51
1985	31	32	63
1986	35	35	70
Totali ...	358	230	588

Attualmente i programmi radiofonici dell'accesso si trasmettono due volte la settimana:
 martedì, h. 18.00, rete 1;
 sabato, h. 9.06, rete 2.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 48, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. La società concessionaria è tenuta a diffondere annualmente sulle reti nazionali almeno ottanta programmi televisivi e almeno centoventi radiofonici, da realizzare per conto e di intesa con soggetti che, per la loro attività, siano interpreti di esigenze collettive diffuse di ordine civico, politico, sindacale, economico, religioso, culturale e amministrativo.

2. Alla realizzazione di tali programmi, secondo la valutazione professionale della direzione, possono concorrere anche più soggetti nella stessa trasmissione.

3. La società concessionaria è impegnata a realizzare i programmi dell'accesso fornendo i mezzi finanziari, tecnici e professionali idonei a conseguire il migliore ascolto in rapporto alle caratteristiche e alle finalità delle singole trasmissioni.

4. I soggetti ammessi devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale e tra essi, in particolare, quelli relativi alla tutela e alla dignità della persona, nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico.

5. La scelta dei soggetti è decisa da una Sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, sentita la direzione della rubrica.

6. La Sottocommissione tiene conto nella scelta dei soggetti:

a) del quadro complessivo della programmazione dell'accesso;

b) dell'esigenza di assicurare pluralismo di opinioni;

c) della rilevanza dei soggetti e dell'attualità delle loro proposte;

d) della varietà della programmazione della concessionaria;

e) dell'esigenza di assicurare una specificità delle trasmissioni dell'accesso in rapporto alla restante programmazione della concessionaria.

7. Programmi dell'accesso televisivi e radiofonici debbono essere trasmessi anche a diffusione regionale e il loro numero è deciso dalla Sottocommissione permanente per l'accesso, sentiti i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, la direzione della rubrica e le direzioni delle sedi locali della concessionaria.

8. La concessionaria è tenuta a presentare, entro il 15 febbraio di ogni anno, una relazione sulla programmazione dell'accesso nazionale e regionale dell'anno precedente che sarà esaminata dalla Sottocommissione permanente ».

ART. 2.

1. Sono abrogati l'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 1 e il secondo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.